

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

N. 3/2017 del Registro degli Atti Formali N. 415 del Registro di Repertorio

Atto formale di concessione con il quale l'Autorità Portuale di Ancona, codice fiscale 00093910420, affida in concessione alla Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.P.A., con sede legale a Trieste, Via Genova sociale interamente capitale versato euro 633.480.725,70, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00397130584. partita Iva 00629440322, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fintecna S.p.a., un'area demaniale marittima sita all'interno dello stabilimento Fincantieri di mg. 8.400,50 ad uso banchina di allestimento a decorrere dal 18.10.2012. verso il pagamento del canone base riferito all'anno 2012 di complessivi euro 10.954.25 e prestazione della cauzione di euro 25.000,00.

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

N. 3 2017 del Registro degli Atti

N. 77 del Registro di Repertorio

Atto formale di concessione con il quale l'Autorità Portuale di Ancona, codice fiscale 00093910420 affida in concessione alla Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.P.A., con sede legale a Trieste, Via Genova 1, capitale sociale interamente versato euro 633.480.725,70, codice









fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00397130584, partita Iva 00629440322, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fintecna S.p.a., un'area demaniale marittima sita all'interno dello stabilimento Fincantieri di mq. 8.400,50 ad uso banchina di allestimento a decorrere dal 18.10.2012, verso il pagamento del canone base riferito all'anno 2012 di complessivi euro 10.954,25 e con la prestazione della cauzione di euro 25.000,00 costituita con fideiussione bancaria n. 7414 rilasciata dal Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Bogara 2 – Verona.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici il giorno Cimque del mese di dell'Autorità Portuale di Ancona, avanti a me Ufficiale Rogante Dott. Tito Vespasiani, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi giusta deliberazione n. 19 in data 6.2.97 del Presidente dell'Autorità Portuale ai termini dell'art.9 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R.15.2.1952, n.328, ed alla presenza dei Sigg.ri:

FABIO	MARC	DARRIO		
DALEXIT	MA	IMISUREDON		

testimoni idonei a norma di legge, sono comparsi:

da una parte

l'Avv. Luciano Canepa, Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Autorità stessa

e dall'altra

l'Ing. Giovanni Ciriaco Stecconi, nato il 07/11/1958 ad Ancona, nella sua qualità di Procuratore e Direttore dello Stabilimento di Ancona della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.P.A., con sede legale a Trieste,

Via Genova 1, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, come da certificato acquisito d'ufficio e rilasciato dalla CCIAA di Ancona in data 16/11/2012 che è depositato agli atti dell'Autorità Portuale;

SI PREMETTE

- che in data 17 giugno 2003 veniva stipulato un Accordo Quadro Procedimentale ex art. 11 della I. n. 241/90 con cui l'Autorità Portuale di Ancona, il Comune di Ancona e la Fincantieri Spa disciplinavano assumendo reciproci impegni la realizzazione da parte dell'Autorità Portuale di una nuova banchina di allestimento e la riconsegna da parte della Fincantieri dell'attuale banchina di allestimento e dell'edificio sito sul demanio marittimo ove è attualmente allocata la mensa spogliatoio;
- che l'Autorità Portuale ha completato la realizzazione della nuova banchina di allestimento che, pienamente agibile, può essere consegnata alla Fincantieri;
- che in data 21 febbraio 2012 l'Autorità Portuale ha stipulato il contratto di appalto per la realizzazione del molo di sopraflutto e le relative opere sono state avviate in data 22 marzo 2012, data consegna dei lavori;
- che pertanto si sono realizzate tutte le condizioni per il trasferimento delle attività di allestimento sulla nuova banchina;
- che la Fincantieri ha avviato le attività preliminari alla costruzione, all'interno del proprio comprensorio, di un edificio da adibire a mensa spogliatoio. La realizzazione potrà avvenire in presenza di adeguato carico di lavoro e conseguentemente la Fincantieri riconsegnerà all'Autorità Portuale l'edificio in concessione attualmente destinato a tali

usi, in corrispondenza della banchina n. 6, in tempi compatibili con la disponibilità del nuovo manufatto;

- che la Fincantieri ha fatto conoscere di essere disponibile ad utilizzare la nuova banchina di allestimento, inoltrando con istanza prot.

 0195 in data 2.3.2012 la domanda per il rilascio della relativa concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 c.n.;
- che la Fincantieri ha altresì rappresentato che la nuova banchina non soddisfa le esigenze produttive dello stabilimento a causa dei fondali inferiori a quelli della banchina n. 7 che hanno una profondità di circa 8,5 metri, chiedendo l'impegno dell'Autorità Portuale ad effettuare un intervento di escavo per pervenire a condizioni di fondale almeno equivalenti rispetto a quelle esistenti alla citata banchina n. 7;
- che in data 18 ottobre 2012 è stata firmata, tra l'Autorità Portuale e la Fincantieri Spa, l'Intesa Attuativa Accordo Quadro del 17 giugno 2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, delle cui identità sono io Ufficiale Rogante personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che fa parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

L'Autorità Portuale di Ancona, codice fiscale 00093910420 concede alla Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.P.A., con sede legale a Trieste, Via Genova 1, codice fiscale 00397130584, partita Iva 00629440322, di qui in avanti definita semplicemente "Concessionario", la nuova banchina di allestimento di mq. 8.400,50, evidenziata nella









planimetria allegata alla lettera A, nel cui possesso la Fincantieri è già stata immessa dalla data del 18/10/2012. La presente concessione avrà durata dalla predetta data del 18.10.2012 al 17.11.2022.

Per l'anno 2012 il rateo di canone dovuto per il periodo 18/10/2012 – 31/12/2012 è di euro 2.250,87. Il canone demaniale annuale di concessione dovuto dal Concessionario è stabilito, per l'anno 2012, nell'importo base di euro 10.954,25 (diecimilanovecentocinquantaquattro//25). Tale canone sarà rivalutato annualmente, con decorrenza 1.1.2013, sulla base dell'indice Istat comunicato con Disposizione Ministeriale o, in mancanza, dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il canone di concessione dovrà essere versato anticipatamente, all'inizio di ciascun anno solare, entro 30 giorni dalla data dell'Atto di Accertamento che sarà emesso dall'Autorità Portuale di Ancona.

Art. 2

La Fincantieri si impegna ad avviare e a completare entro il 31 dicembre 2012 il trasferimento degli impianti e delle gru sulla banchina di allestimento attraverso un piano-programma da presentare all'Autorità Portuale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa.

Entro il 31 marzo 2013 tutte le aree oggetto degli atti di concessione n. 270 e 277 e della licenza di concessione n.524/2009, fatta eccezione per l'edificio mensa spogliatoio, dovranno essere restituite all'Autorità Portuale senza impianti, sovrastrutture, manufatti e recinzioni, comunque autorizzate in precedenza.



Jummy Jummy

Art. 3

Fincantieri comunicherà entro il 31 dicembre 2013 il programma relativo alla realizzazione del nuovo edificio mensa spogliatoio che potrà essere avviato subordinatamente all'acquisizione di un adeguato carico di lavoro. Resta inteso che l'utilizzo dell'attuale edificio non dovrà pregiudicare la fruibilità della vecchia banchina.

Art. 4

Entro il 31 dicembre 2014, l'Autorità Portuale si impegna ad avviare l'intervento di escavo dei fondali antistanti la nuova banchina di allestimento finalizzati a pervenire a condizioni di fondale almeno equivalenti rispetto a quelle esistenti alla banchina n.7 (profondità di circa 8,5 m), da conferire – sulla base della quantità di sedimenti – nella vasca di colmata prevista negli strumenti di programmazione, il cui appalto è stato già aggiudicato dalla Regione Marche-stazione appaltante. Qualora dovessero insorgere difficoltà o ritardi nelle procedure di progettazione, autorizzazione esecuzione dell'intervento di escavo, le parti si impegnano a concordare le azioni necessarie per il perseguimento dell'obiettivo della funzionalità della banchina di allestimento.

Art. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha prestato cauzione dell'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila//00) costituita con fideiussione bancaria n. 7414 rilasciata dal Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Bogara 2 – Verona, valida per tutta la durata della concessione e tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a svincolo da parte dell'Autorità Portuale, contenente l'esplicita rinuncia al beneficio della

preventiva escussione di cui al comma 2° dell'art.1944 c.c., nonché all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. da parte del garante e l'impegno al pagamento della somma a semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale.

Detta cauzione sarà svincolata al termine della presente concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

L'Autorità Portuale ha facoltà di incamerare parte o tutta la somma della garanzia costituita come sopra specificato, sia nel caso di mancato pagamento della somma dovuta dal Concessionario, sia per le spese di riduzione in pristino, di sgombero, sia a titolo di penale e di interessi moratori sulle somme dovute, e in genere per qualunque altro motivo, restando il Concessionario sempre responsabile di quanto da lui dovuto, anche oltre alla suddetta somma.

Il Concessionario resta inoltre obbligato, e con il presente atto espressamente si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, ad eseguire quei depositi suppletivi che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Autorità Portuale necessari, in relazione alle previsioni dell'art.17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. e, segnatamente, ai fini di rendere la cauzione idonea a coprire i costi di demolizione degli impianti e della rimessa dell'area nel pristino stato.

Qualora in applicazione dell'art.47 del Codice della Navigazione l'Autorità Portuale dovesse pronunciare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, potrà incamerare a su insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che avranno

dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

A tutto quanto sopra il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa, restando pertanto sempre responsabile degli oneri derivanti da tutti gli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione. Il Concessionario si impegna comunque a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza per qualsiasi motivo, alla costituzione – a pena della decadenza della concessione – della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 6

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del Concessionario l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di interventi che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni e prolungamenti di fogna, di condutture sotterranee o aeree ecc. e salva la responsabilità che al Concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori, eccezion fatta per le opere di cui al precedente Art. 4 i cui oneri e responsabilità resteranno esclusivamente a carico dell'Autorità Portuale.

L'Autorità Portuale non assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio, per effetto di mareggiate, erosione, o altri eventi.



Art. 7



Il Concessionario è unico responsabile per casi di infortuni e danni a chiunque arrecati, ivi compresa l'Autorità Portuale di Ancona, nella gestione dei beni in concessione e delle relative strutture ed impianti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Autorità Portuale, la quale è pertanto espressamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità, anche verso i terzi, comunque derivante dai beni oggetto della presente concessione e dalle attività svolte dal Concessionario, nonché da qualsiasi intervento di ogni natura e genere, presente e futuro.

Art. 8

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario si obbliga ad osservare, oltre a tutte le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, tutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di Esecuzione, tutte le altre disposizioni vigenti in materia di demanio marittimo, nonché tutte le norme e disposizioni comunque inerenti l'utilizzo dei beni e lo svolgimento delle attività.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni per evitare inquinamenti atmosferici e delle acque osservando anche le disposizioni delle Autorità competenti nonché le leggi e le altre norme in materia anche per quanto attiene gli eventuali scarichi.

E' facoltà dell'Autorità Portuale chiedere in ogni momento l'intervento degli organi tecnici competenti per la verifica del rispetto della normativa ambientale, riservandosi l'Autorità concedente, in caso di accertate violazioni, l'emanazione di provvedimenti sospensivi delle

SIN



attività e, se del caso, l'avvio del procedimento di decadenza della presente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri connessi all'attivazione dell'attività da esercitare, nonché l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, presenti e future, necessarie all'espletamento dell'attività di cui trattasi.

Art. 9

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al proprio personale o ad altri soggetti che dovessero accedere ai beni in concessione, in relazione attività previste dal presente atto, restando a suo completo ed esaustivo carico qualsiasi responsabilità inerente la completa gestione dei beni concessi.

Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni ed attività oggetto dell'atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria.

E' obbligo del Concessionario rispettare le norme contenute nel Decreto Legislativo 626/94 "Attuazione delle direttive CEE", riguardanti il "miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", richiamate all'art.19 del Decreto Legislativo 157/95 e tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle operazioni portuali sia nazionali (Decreto Legislativo n.272/99) che locali, ed in generale tutte

le norme e disposizioni tempo per tempo vigenti inerenti le norme di sicurezza ed ambientali.

Art.10

Qualsiasi spesa inerente il presente atto sarà a carico del Concessionario.

Art. 11

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà della Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò il Concessionario presta fin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

Il Concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro trenta giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dall'Autorità Portuale di Ancona.

Art. 12

Per tutti gli effetti del presente atto il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, Lungomare Vanvitelli, 80.

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura da me fattane a chiara e intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. _____fogli di carta bollata scritti su facciate ______ e righi _____ da persona di mia fiducia.



Inoltre comprende n.2 allegato, contrassegnato con la lettera "A" e "B", richiamato nel contesto del presente atto.

		100000000000000000000000000000000000000		
FIRE	~ A B	ITIE		
F-IIVI	(: A) r	VI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	- 1-7	SPA

Il Direttore dello Stabilimento di Ancona

Ing. Giovanni Ciriaco Stecconi

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

II Presidente

Avv. Luciano Canepa

I Testimoni:

John llecores

FARCO DIARCACCIO

Valendua Lorenz

VALENTINA LORENZIMI

L'Ufficiale Rogante Dott., Tito VESPASIANI

No

Validità prorogata fino al 17/17/2924 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data

28 MAR 2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante Avi, Gabriele Lucchini

ALTERNATION PORTURALE DI ANCOMA - SI effectua.

ALLIZI ZOIZ al nº 751

Ecre 2

L'Unid

(Dott. 1944)